

IL NUOVO PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA È IN CONTRASTO CON LA CIRCOLARE DELLA GDF

Transfer pricing, autorità fiscali da coordinare

Transfer Pricing: autorità fiscali da coordinare. Nuovo provvedimento sui Prezzi di trasferimento e Circolare della Guardia di finanza in antitesi almeno sul Transfer Pricing: se infatti da un lato lo stile Ocse recentemente adottato dall'Autorità fiscale italiana (Mef, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) in merito alla consultazione sui prezzi di trasferimento ha positivamente impressionato sia le multinazionali italiane ed estere sia gli addetti ai lavori dall'altro le indicazioni recentemente incluse nella circolare operativa numero 1/2018 della Guardia di finanza sugli stessi temi hanno sollevato non poche perplessità e alcune critiche. Critiche che non mettono in discussione la lotta all'evasione ma i metodi previsti per lo svolgimento delle verifiche e talune modalità operative suggerite nella circolare, più precisamente da pagina 377 a 382, fanno pensare non ci sia una unità di vedute ed è auspicabile che la circolare n.1/2018 venga emendata in alcune parti alla luce dei risultati della consultazione.

Documentazione Tp ex articolo 26 del dl 78/2010. La circolare richiede ai verificatori di effettuare «...mirate ricerche in sede di accesso allo scopo di acquisire traccia di eventuali bozze precedenti alla stesura della versione definitiva o carteggio interno ove

possano rinvenirsi utili commenti o considerazioni in ordine a possibili censure...». Sebbene il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29 settembre 2010 preveda al paragrafo 8.2 la consegna della documentazione nei formati previsti entro i 10 giorni successivi a quelli di richiesta di esibizione (se avesse voluto la documentazione pron-

ta puntualmente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, non avrebbe concesso i 10 giorni dalla data della richiesta), la Guardia di finanza ricerca con la lente d'ingrandimento l'esistenza nelle bozze precedenti di possibili contraddizioni, perplessità e domande scambiate tra i vari dipartimenti interni all'azienda all'evidente fine di poter giungere alla conclusione che la documentazione prodotta è stata finalizzata in un momento successivo rispetto alla data di invio della dichiarazione dei redditi oppure non è veritiera in tutto o in parte e, quindi, che la stessa è poco attendibile o, addirittura, contiene affermazioni false sottoscritte dal legale rappresentante. Le conseguenze amministrative di queste

conclusioni variano dal mancato riconoscimento della penalty protection alla possibile invalidazione dell'intero documento, che potrebbe consentire ai verificatori di decidere in libertà metodo e criterio per definire i prezzi di trasferimento in grado di soddisfare il principio di libera concorrenza. Al fine di rendere più forte l'accertamento, i verifica-

tori in presenza di affermazioni ritenute false potrebbero richiedere anche l'applicazione della norma penale tributaria, senza sentire il parere dell'Agenzia prima della comunicazione della notizia di reato alla procura della Repubblica.

Prestazioni di servizi infragruppo. Per la prestazione dei servizi viene ancora richiesta la presenza obbligatoria di un contratto in forma scritta, sebbene le norme di diritto internazionale non lo prevedano, e con data certa. La previsione della data certa fa pensare ancora all'approccio formalistico del secolo scorso rispetto a quello sostanzialistico (substance over the form) oramai condiviso sia a livello internazionale sia a livello italiano

(Agenzia delle entrate e commissioni tributarie). Con riferimento al congruo margine di profitto da riconoscere al servizio reso, è rimasta traccia dell'indicazione contenuta nella obsoleta circolare 32/1980 che non lo concede se l'attività svolta dal prestatore del servizio non rientra nell'attività istituzionale dell'impresa; anche qui, sarebbe il caso di coordinarsi con le Guidelines Ocse recentemente emendate o anche con i lavori dello European Joint Transfer Pricing Forum con riferimento ai servizi a basso valore aggiunto.

Benchmarking analysis. Se l'indicazione esplicita circa l'utilizzo della banca dati Tp Catalyst è per certi versi confortante, meno confortanti sono alcuni passaggi operativi; ad esempio, secondo la Guardia di finanza la parte da verificare è quella «più appropriata» e non quella con il profilo imprenditoriale meno complesso e il metodo di transfer pricing da utilizzare per l'analisi può essere quello «consigliato dal software» ovvero quello più appropriato invece di prevedere solo quest'ultimo.

Queste istruzioni operative possono portare a fraintendimenti da parte dei verificatori sul campo con il rischio di generare dei processi verbali di constatazione

Paolo Tognolo

© Riproduzione riservata

Le conseguenze amministrative di alcune conclusioni confliggenti variano dal mancato riconoscimento della penalty protection alla possibile invalidazione dell'intero documento